COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

XVIII.

SEDUTA DI MARTEDÌ 15 DICEMBRE 1959

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLE FAVE

INDICE		PAG.
	PAG.	Веттол
Proposte di legge (Discussione e approvazione):		Storchi, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale 159
Bucciarelli Ducci, Tognoni ed altri: Riduzione del limite di età pensionabile per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere. (Modificata dal Senato). (360- 363-B)	156 156 156	Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione): Modificazioni della legge 3 aprile 1958, n. 499, relativa a miglioramenti delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato). (972)
Rubinacci: Fissazione di un nuovo termine per l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 27 dicembre 1954, n. 957, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali (Modificata dal Senato). (453-B)	156	PRESIDENTE 160 PENAZZATO, Relatore 160 VENEGONI 160 SABATINI 160 STORCHI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale 160 Sull'ordine dei lavori: 161, 162 PRESIDENTE 161, 162
BETTOLI	157 157 157	SCALIA VITO
GITTI ed altri: Proroga del termine stabi- lito per i versamenti al Fondo per l'in- dennità degli impiegati e per l'adegua- mento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione (1751)	158	PRESIDENTE
PRESIDENTE	160 158 159 159 159	La seduta comincia alle 9,45. GITTI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bucciarelli Ducci, Tognoni ed altri: Riduzione del limite di età pensionabile per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere (350-363-B) (Modificata dal Senato).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati: Bucciarelli Ducci, Tognoni ed altri: « Riduzione del limite di età pensionabile per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere », modificata dal Senato.

Dò la parola all'onorevole Buttè, relatore delle proposte di legge 350-363 perché ci riferisca sulle modifiche apportate dal Senato.

BUTTÈ, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'unica modifica introdotta dal Senato al testo in precedenza da noi approvato riguarda l'articolo 2 e precisamente il secondo comma. Si tratta in sostanza di una modifica di breve entità, in quanto il Senato si è limitato a redigere una nuova stesura con una diversa forma letteraria e specificando che l'obbligo della iscrizione alla gestione speciale concerne i lavoratori addetti oltre che alle miniere anche alle cave e torbiere purché si svolga in esse un lavoro anche parziale in sotterraneo. Infatti, il secondo comma dell'articolo 2, da noi in precedenza approvato, era così formulato:

« Alla Gestione sono obbligatoriamente iscritti tutti i dipendenti da imprese esercenti miniere e cave, con esclusione degli stabilimenti di cui all'articolo 1, terzo comma, del decreto del Presidente della Republica 9 aprile 1959, n. 128, e da imprese esercenti torbiere ».

I colleghi del Senato hanno diviso il comma in due periodi, ripetendo però la stessa esclusione contenuta nel comma ed aggiungendo la specificazione di cui sopra, sicché la nuova formulazione è la seguente: « Alla gestione sono obbligatoriamente iscritti tutti i dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere con lavorazione ancorché parziale in sotterraneo. Sono esclusi gli stabilimenti di cui all'articolo 1, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 ».

In considerazione del fatto che la modificazione introdotta chiarisce una questione che era stata anche da noi ampiamente dibattuta, propongo alla Commissione di approvare la modificazione suddetta.

STORCHI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il Governo è favorevole alla modifica apportata dal Senato.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono osservazioni né emendamenti, pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 2 nel testo modificato dal Senato, di cui ha dato testé lettura l'onorevole relatore.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata, in fine di seduta, a scrutinio segreto.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Rubinacci: Fissazione di un nuovo termine per l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali (469-B) (Modificata dal Senato).

PRESIDENTE, L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Rubinacci: « Fissazione di un nuovo termine per l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali », modificata dal Senato.

Il relatore, onorevole Repossi, ha facoltà di illustrare le modifiche apportate dal Senato al testo da noi in precedenza approvato.

REPOSSI, Relatore. Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, in precedenza l'onorevole Rubinacci aveva proposto anche di prorogare di 5 anni i termini di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1953, n. 867, il quale testualmente dice: « Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge l'obbligo della iscrizione all'Istituto potrà essere esteso, mediante decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, a dirigenti di altri settori non contemplati dalla presente legge a condizione che l'estensione dell'obbligo alla iscrizione non leda gli interessi collettivi degli iscritti ».

L'onorevole Rubinacci faceva, inoltre, presente, in quella occasione, che le categorie interessate avevano da tempo iniziato trattative con i rispettivi datori di lavoro al fine di ottenere il consenso alla esecuzione di tale richiesta, affermando infine che esistono altre categorie che stavanno esaminando identica opportunità. Per tutti questi motivi aveva quindi proposto che i termini, di cui al suddetto articolo 4, fossero prorogati di altri 5 anni.

La proposta Rubinacci venne accolta dalla nostra Commissione che approvò la proroga e con essa anche la delega al Capo dello Stato. Il Senato invece ha sentito la necessità innanzitutto di una formulazione più chiara per quanto concerne la modifica dell'articolo 6 della legge predetta ed in secondo luogo di non estendere l'iscrizione a fondi sostitutivi dell'assicurazione obbligatoria generale ad altre categorie. Per questo motivo respinse, la prima parte della proposta Rubinacci ed, inoltre, per quel che riguarda la delega al Capo dello Stato, di cui all'articolo 6, ritenne opportuno non mantenersi nella norma generale, accettando di consentire la delega ma stabilendo la proroga limitatamente al 31 dicembre 1960.

Onorevoli colleghi, io non conosco fino a questo momento l'esito delle trattative relative alle altre categorie che dovrebbero entrare nella gestione sostitutiva, sicché non posso pronunciarmi su questo punto; per quanto riguarda la proroga sarei dell'avviso di rispettare il principio del quinquennio, da noi in precedenza affermato.

BETTOLI. Potrei concordare con le osservazioni fatte dall'onorevole relatore se non ci trovassimo anche noi nella medesima difficoltà di conoscere quali saranno gli spostamenti nell'ambito della gestione del Fondo di previdenza dei dirigenti di azienda. Sono convinto della necessità di non modificare i termini stabiliti dal Senato, in quanto penso che essi siano stati stabiliti per cercare di risolvere la situazione entro il più breve termine possibile e non per fare dispetto alla Commissione Lavoro della Camera. Il Senato ha inteso escludere il quinquennio per non lasciare la soluzione del problema alla volontà delle parti mediante trattative che ci sono state, ci sono o ci saranno, ma il cui esito non è assolutamente prevedibile. Del resto è stato scelto il termine di 1 anno che non è da ritenere tanto breve.

Noi abbiamo in precedenza aderito alla tesi del quinquennio, ma oggi ci sentiamo di accettare la tesi sostenuta dal Senato. Sarà il Governo a dirci, alla scadenza del 31 dicembre 1960, se si sarà verificata la normalizzazione della situazione. Il che, indubbiamente, eviterà una ulteriore richiesta di proroga.

Oggi, ripeto, noi non ci sentiamo di rinviare ancora una volta il provvedimento all'esame del Senato e pertanto siamo del parere di approvare il testo così come è stato emendato dal Senato, riservandoci tuttavia, nel caso si rendesse necessaria una ulteriore proroga, di approvare in un secondo tempo una leggina ad hoc.

PRESIDENTE. Il testo che ci viene dal Senato riguarda solamente l'articolo 6 della legge predetta, mentre il nostro testo concerneva anche l'articolo 4. Dal momento che ci troviamo di fronte ad un testo sostitutivo, io domando alla Commissione se sia conveniente o meno rivedere in toto il problema e rimandare tutto al Senato.

STORCHI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Come ha ricordato il Presidente, dobbiamo tener presente che il testo già approvato dalla nostra Commissione riguardava la proroga di due articoli della legge: per l'appunto, gli articoli 4 e 6. L'articolo 4 stabilisce che, entro cinque anni, l'obbligo dell'iscrizione al Fondo poteva essere esteso a dirigenti di altri settori produttivi non contemplati dalla legge stessa.

Il Senato non ha ritenuto di prorogare il termine di cinque anni, soprattutto ritenendo che debba essere contenuta quanto più possibile l'iscrizione a Fondi sostitutivi dell'assicurazione obbligatoria.

L'articolo 6 prevede, invece, che, nel primo quinquennio di applicazione della legge, i limiti minimo e massimo della retribuzione soggetta a contributo nonché le aliquote contributive possono essere variati con decreto del Presidente della Repubblica. Il Senato ha emendato questo articolo sostituendo al termine dei cinque anni una data, sulla quale il Relatore ha mosso obiezioni specificando che la delega precedentemente accordata riguardava un quinquennio, nella speranza di poter stabilire, attraverso un decreto delegato e dopo avere esaminato l'andamento delle singole gestioni, un altro eventuale limite.

Se vogliamo rimanere nella norma, dobbiamo riconoscere che questa è una disposizione che normalmente viene inclusa in tutte le leggi di carattere previdenziale; però c'è la considerazione della data, la quale rappresenta tuttavia una modifica talmente limitata che, a mio avviso, non implica alcuna discussione.

Perciò, se la Commissione ritiene di accettare la proposta del Relatore, il Governo non si oppone alla data del 1963.

PENAZZATO. Io aderirei alla tesi del Relatore, spostando la data al 1963.

BETTOLI. Non sono d'accordo; sono favorevole al testo del Senato.

PRESIDENTE. Se il relatore e l'onorevole Penazzato insistono, possiamo considerare emendamento la loro proposta.

PENAZZATO. Insistiamo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dal relatore e dal-l'onorevole Penazzato inteso a sostituire le parole «31 dicembre 1960» con le parole «31 dicembre 1963».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo così modificato.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Gitti ed altri: Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione (1751).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Gitti, Bettoli e Maglietta: « Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione ».

Il relatore, onorevole Colombo Vittorino, ha facoltà di svolgere la relazione.

COLOMBO VITTORINO, Relatore. È al nostro esame, con la proposta di legge di iniziativa dei colleghi Gitti, Bettoli e Maglietta, un problema che si trascina da ben 13 anni, il problema del Fondo per l'indennità agli impiegati.

Purtroppo, col 31 dicembre prossimo le aziende dovrebbero riprendere i versamenti previsti dalla legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e procedere all'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, e ciò senza essere arrivati ad ordinare la materia secondo criteri di equità e tecnico-finanziari, basati sulle nuove esigenze e situazioni.

Ogni anno, a partire dal lontano 1946, il Parlamento è chiamato ad approvare la proroga del termine stabilito per i versamenti ed i relativi adeguamenti.

È ciò che si chiede anche oggi con la proposta al nostro esame. La V Commissione permanente (Bilancio) ha già dato da parte sua parere favorevole. Dello stesso parere favorevole è il vostro relatore, e in questo senso invita ad esprimersi l'intera Commissione.

Ritengo, però, opportuno far rilevare l'urgenza di un riesame dell'intero problema per i gravi inconvenienti che si sono verificati e che perdurano. Ci sono anche pareri molto discordi circa la stessa opportunità di esistenza del Fondo.

Lo stesso Governo, con proprio disegno di legge – il n. 397 –, ha proposto l'istituzione di un Fondo di garanzia e di integrazione, abbandonando la tesi del versamento dell'intero importo delle indennità maturate.

Purtroppo, il disegno di legge, che nella seconda legislatura era stato approvato alla unanimità dalla Camera, non potè essere preso in considerazione dall'altro ramo del Parlamento per il sopravvenuto scioglimento delle Camere. Il suddetto disegno di legge è stato ripresentato in questa legislatura ed assegnato alla nostra Commissione che ne ha già iniziato la discussione.

Ritengo, però, ancora opportuno mettere in risalto la natura di questi inconvenienti, che in parte sono dovuti alla proroga in sé e per sé e in parte alla natura stessa del Fondo; inconvenienti, quindi, che perdureranno anche nell'anno 1960 perché, mentre la legge del 1942 poneva a carico del Fondo il pagamento delle indennità integrative per i casi di licenziamento dovuto a invalidità o a morte del lavoratore, con la soppressione dei versamenti il Fondo afferma che è venuta a mancare la base tecnico-finanziaria prevista dalla legge per le liquidazioni e che quindi non è in grado di far fronte ai pagamenti. D'altra parte, le aziende sostengono di non essere tenute ad assumere in proprio il pagamento, adducendo che la legge del 1942 non lo pone a loro carico.

È evidente, quindi, che di tale stato di cose sono i lavoratori a farne le spese.

Un secondo inconveniente è dovuto, come dicevo, alla natura stessa del Fondo. Senza entrare nel merito del problema, ma basandosi soltanto su elementi puramente macróscopici. ricavati dalle note che il Ministero del lavoro ha inviato a tutti i componenti della Commissione proprio sull'argomento, risulta evidente che la questione deve essere trattata a fondo e urgentemente. Cito soltanto due cifre: le erogazioni fatte dal 1943 al 1957, e cioè in 14 anni, sono state in totale pari a 523 milioni tra indennità di anzianità e indennità integrative; le spese di amministrazione per un solo anno - il 1957-1958 - ammontano a 60 milioni. C'è, sì, la custodia del Fondo, che ormai ammonta a circa 9 miliardi, ma certo non è giustificato il costo che tale servizio comporta dal momento che viene quasi ad essere il doppio delle prestazioni effettuate. Evidentemente non è possibile continuare così.

Da queste brevissime considerazioni balza evidente la necessità, sì, di approvare la proposta di proroga, ma anche quella inderogabile, di sistemare l'intero problema, che interessa una massa di ben 800 mila persone e un giro di diverse decine di miliardi.

PRESIDENTE. Abbiamo sentito in questa relazione l'eco delle nostre argomentazioni di sempre e perciò non possiamo non accettarne le conclusioni.

Dichiaro aperta la discussione generale. BUTTÈ. Onorevoli colleghi, a me sembra che si insista con caparbietà a ripresentare un problema che noi abbiamo già risolto negativamente. Quando, in un consuntivo di 14 anni, a parte le forti spese di amministrazione che sono estremamente significative, si sono avuti 523 milioni di erogazioni senza possibilità di contropartite, se ne deduce che in sostanza poco o niente si è fatto. I colleghi sanno che il fondo paga più o meno immediatamente ma sanno altresì che la procedura è complicata. Tutto ciò ha riflesso su quelle che possono essere le contrattazioni sindacali che vengono così appesantite fino a diventare estremamente difficoltose.

Vorrei aggiungere un'altra breve considerazione.

Quando noi abbiamo a suo tempo discusso le due proposte di legge, di iniziativa parlamentare, per il riordinamento del fondo in questione, avevamo fatto presente come le aziende avevano anche la possibilità di accendere delle polizze assicurative per coprire i rischi cui andavano incontro. In questo momento non posso documentare l'affermazione che sto facendo, ma a suo tempo ho raccolto i documenti necessari per comprovare uno stato di cose veramente strano e cioè che l'Istituto nazionale delle assicurazioni da una parte cerca di avere in tutti i modi la gestione di questo fondo, che in sostanza rappresenta una possibilità non indifferente di liquidità per tutta la sua attività, e dall'altra propaganda fra le parti interessate la necessità di stipulare polizze assicurative, affermando che il fondo serve molto poco data la sua macchinosità.

Concludo, pregando il Governo di esaminare la possibilità di ritirare il disegno di legge, in considerazione della inutilità di mantenere in vita un fondo che a suo tempo fu istituito unicamente per reperire denari per fronteggiare le spese belliche.

In sostanza sono favorevole alla proroga, però vorrei che, senza drammatizzare la situazione, si approvasse anche un ordine del giorno che auspichi la soluzione del problema. SABATINI. Il fondo ebbe un origine di finanziamento: questo è stato il vizio di nascita. Un'altra difficoltà consiste nella distinzione tra impiegati ed operai. A mio avviso, si può approvare la proroga, ma occorre trovare una garanzia e per gli impiegati e per gli operai.

REPOSSI. Mi pare che l'impostazione del problema vada sempre più allargandosi. Il problema degli impiegati e degli operai deve essere attentamente esaminato.

Il collega Buttè ha invitato il Governo a ritirare il suo disegno di legge: io rispondo che dobbiamo essere noi a respingerlo. E se un ordine del giorno dovrà essere formulato, onorevoli colleghi, esso deve essere rivolto contro di noi! La verità è che dopo 13 anni ci troviamo ancora di fronte al problema dei fondi integrativi. Quando ci si trova in queste condizioni, onorevoli colleghi, logicamente il Fondo risponde affermando di essere nell'impossibilità di effettuare tutte le liquidazioni che vengono richieste sino a che rimane sospeso l'obbligo del versamento dei contributi.

BETTOLI. Onorevole Repossi, ella sta facendo un ragionamento accademico. Se vogliamo impostare la discussione su questo binario, occorrerà parlare per ore e ore.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, limitiamoci a discutere unicamente sulla richiesta di proroga e sulla raccomandazione di risolvere il problema il più presto possibile.

REPOSSI. Signor Presidente, ritengo di essere sempre nel terreno dell'oggetto della discussione. Intendo protestare energicamente contro di noi, se è il caso. Dopo 13 anni, ripeto, si continua a fare proposte di proroga. Il problema vero è questo: vale o non vale la pena di fare questa legge? Se gli anni passati ci hanno dimostrato che praticamente una legge di questo genere non ha alcuna funzionalità, non è il caso di seppellire questo tipo di legge e di farne una che abbia riguardo ai fondi integrativi?

Comunque, voterò questo provvedimento, ma è mio desiderio richiamare i colleghi della Commissione al loro senso di serietà e di responsabilità.

PRESIDENTE Dichiaro chiura la discussione generale.

STORCHI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il Governo è favorevole alla proroga in quanto la legge che concedeva analoga proroga scade il 31 dicembre 1959. È favorevole anche alla necessità di procedere alla discussione del testo che il Governo ha presentato ed in quella sede i

membri della Commissione potranno fare tutte le possibili ed opportune considerazioni.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È prorogato fino al 31 dicembre 1960 il termine stabilito con la legge 2 febbraio 1959, n. 31, per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti dovuti a norma del regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, previsto dall'articolo 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'articolo 4 del decreto medesimo.

 $(\dot{E} \ approvato).$

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1º gennaio 1960.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata, in fine di seduta, a scrutinio segreto.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni della legge 3 aprile 1958, n. 499, relativa a miglioramenti delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (972). (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni della legge 3 aprile 1958, n. 499, relativa a miglioramenti delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali », approvato dal Senato.

Come i colleghi ricorderanno, dopo una lunga ed appassionata discussione i deputati di sinistra avevano chiesto la rimessione in Assemblea del provvedimento, richiesta che è stata ritirata a seguito di un accordo raggiunto fra le varie parti.

PENAZZATO, Relatore. Il problema potrebbe essere risolto limitandoci ad approvare quelle modifiche che hanno riguardo alla decorrenza dei termini della legge del 1958 e abolendo l'alinea a) che si riferisce non ad

una modifica di decorrenza, ma alla fissazione di un nuovo criterio nella liquidazione del secondo infortunio.

VENEGONI. Sono favorevole all'approvazione del disegno di legge con la soppressione dell'alinea a); però, vorrei ricordare che la legge del 1958 ha risolto solo parzialmente il problema dei mutilati del lavoro, mentre già sono state presentate alla Camera una serie di proposte di legge di varia provenienza che affrontano questi temi non risolti e ci consentono di portare qualche miglioramento al trattamento dei mutilati del lavoro.

Vorrei raccomandare al nostro Presidente di esaminare l'opportunità e la possibilità di chiedere alla Presidenza della Camera l'assegnazione di tutte queste proposte di legge in sede legislativa, accordando anche l'urgenza. Desidero ricordare che, mentre i mutilati del lavoro sono rimasti press'a poco in una situazione inalterata e di inferiorità nei confronti dei mutilati di guerra, il trattamento economico di questi ultimi è stato notevolmente migliorato negli ultimi anni.

Per questi motivi, è quanto mai opportuno riesaminare il problema della categoria dei mutilati del lavoro.

SABATINI. Concordo nell'opportunità, prospettata dall'onorevole Venegoni, di esaminare a fondo il problema, e in questo senso rivolgo preghiera al sottosegretario. A mio modo di vedere, se si vuol risolvere il problema, occorre operare un cambiamento nel sistema; penso che occorra sostituire, al sistema a capitalizzazione, il sistema a ripartizione. Sono convinto che soltanto a queste condizioni si può creare la premessa per ottenere veramente un miglioramento.

STORCHI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il Governo è favorevole alla abolizione dell'alinea a).

Per quanto riguarda la discussione sugli altri disegni e proposte di legge richiesta dall'onorevole Venegoni, il Governo si dichiara a disposizione della Commissione.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

« Agli articoli 3, 6, 9 e 10 della legge 3 aprile 1958, n. 499, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 3, terzo comma, alle parole: «si procede secondo il criterio stabilito dall'articolo 11 del regio decreto 15 dicembre 1936, n. 2276, e dall'articolo 52, primo comma, del regolamento approvato con regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200», sono sosti-

tuite le seguenti: «si procede secondo il criterio stabilito dal quart'ultimo comma del presente articolo».

- b) nell'articolo 6, primo comma, dopo le parole: «è soppressa», sono aggiunte le seguenti: «a decorrere dal 1º gennaio 1958»;
- c) al testo dell'articolo 9 è anteposto il seguente comma: «Le rendite per morte e quelle per inabilità permanente dal 30 per cento al 100 per cento per infortunio sul lavoro avvenuto fino al 31 dicembre 1948 o per malattia professionale manifestatasi fino a tale data sono aumentate del 20 per cento », e aggiunto il seguente ultimo comma: «Gli aumenti disposti dal presente articolo si applicano a decorrere dal 1º gennaio 1958 »;
- d) nell'articolo 10, dopo le parole: « verificatisi dal 1º gennaio 1958 », sono aggiunte le seguenti: « a decorrere dalla data stessa ».

Pongo in votazione la soppressione dell'alinea a) proposta dal relatore.

(È approvata).

Pongo in votazione l'articolo così modificato.

(E approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Sull'ordine dei lavori.

MAGLIETTA. Prima che la seduta sia tolta, desidero fare una richiesta e talune considerazioni. Vorrei, infatti, conoscere dal Presidente l'ordine dei lavori di questi giorni che precedono la chiusura della Camera per le vacanze.

Desidero, poi, osservare come il nostro lavoro stia diventando piuttosto caotico: abbiamo creato tanti Comitati ristretti, ma nessuno di questi pare che voglia giungere a qualche conclusione positiva. Se non sbaglio, il Comitato ristretto per la legge sull'equo trattamento al personale degli autoservizi extraurbani ha raggiunto un accordo di massima: perché, allora, non si riuniscono le due Commissioni competenti per poter risolvere almeno questo problema?

Gli altri Comitati ristretti non hanno concluso addirittura nulla: una volta per l'assenza del Governo, un'altra volta perché è difficile riunire un Comitato costituito tra componenti di due Commissioni, un'altra volta ancora per un altro motivo qualsiasi.

Sono considerazioni indubbiamente spiacevoli, ma che vanno fatte perché dobbiamo cominciare a lavorare con ordine e con metodo se vogliamo che il nostro lavoro sia veramente proficuo e noi stessi possiamo tener fede agli impegni assunti.

PRESIDENTE. Devo dare atto all'onorevole Maglietta che negli ultimi tempi il nostro lavoro è stato piuttosto congestionato; devo, però, aggiungere subito che la congestione è dovuta ai troppi provvedimenti che abbiamo voluto affrontare. Ma questo, se mai, dovrebbe essere motivo di sodisfazione per la Commissione e non già di demerito.

Per quanto riguarda l'ordine dei lavori di questi ultimi giorni penso che, se questa mattina il Comitato ristretto per l'esame della legge sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie per i commercianti riuscirà a pervenire ad un accordo, io potrò mettere questo provvedimento all'ordine del giorno di giovedì o di venerdì, e credo che, se prima di Natale potesse essere approvato, noi potremmo considerarci sodisfatti.

Nel frattempo, avranno luogo riunioni di vari Comitati ristretti. Attualmente abbiamo, oltre quello citato, altri quattro Comitati: per la previdenza marinara, per i contratti a termine, per l'equo trattamento al personale degli autoservizi extra-urbani e per il collocamento al lavoro dei centralinisti ciechi.

Per quanto riguarda i contratti a termine, effettivamente il nostro lavoro si è fermato. Però è altrettanto vero che noi ci siamo fermati in seguito all'annunzio del Governo relativo alla presentazione di un suo disegno di legge sulla materia. Il suddetto disegno di legge è stato approvato dal Consiglio dei Ministri ed è ora alla firma del Capo dello Stato. È evidente che il Comitato ristretto sarà convocato non appena il disegno di legge sarà presentato alla Camera e distribuito.

Per quanto riguarda l'equo trattamento, il Comitato ha lavorato intensamente, profiquamente, tanto che ha già raggiunto un accordo di massima.

Per quanto riguarda la previdenza marinara, il Comitato, che ha ultimato i suoi lavori, deve riunirsi ancora per sentire il parere del Governo sugli emendamenti che sono stati concordati. A questo punto, però, debbo dichiarare che anche la mia azione ha un limite, ed io non posso che sollecitare, perché non faccio parte di quel Comitato.

In ogni caso, mi auguro che alla ripresa il lavoro sia un pò decongestionato, in modo che si possa lavorare più ordinatamente.

SCALIA VITO. Per quanto riguarda l'equo trattamento, giacché si è giunti quasi a conclusione, mi permetterei di insistere sulla

opportunità di procedere alla riunione congiunta delle Commissioni X e XIII, anche perché giovedì mattina dovrebbe aver luogo la riunione del Comitato ristretto per la legge sulla previdenza marinara. Poiché, per questo Comitato, manca il Ministro, che è all'estero, potremmo sostituire questa riunione con quella congiunta per l'esame dell'equo trattamento.

Allora io dico: piuttosto che impiegare male la mattina di giovedi, discutendo e stiracchiando cose che non possono essere risolte, si potrebbe sostituire al comitato ristretto nominato per l'esame del disegno di legge sulla previdenza marinare la seduta delle due Commissioni riunite.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda lo equo trattamento non posso che far presente ai colleghi della Commissione Trasporti il vostro desiderio di tenere la seduta congiunta giovedi prossimo.

SABATINI. Signor Presidente, mi permetto ricordarLe il problema della sistemazione dei cantieri, per il quale è bene nominare un relatore.

PRESIDENTE. A questo provvederò quanto prima.

MAGLIETTA. Signor Presidente, vorrei sollevare una questione, visto che siamo in tema di nomina di relatori.

Per la nomina del relatore è invalso ormai l'uso di sceglierlo tra i colleghi della maggioranza del Parlamento. Un esempio lo abbiamo proprio oggi in riferimento alla proposta di legge 1751, i cui proponenti sono Gitti, Bettoli e Maglietta, firme che rappresentano la stragrande maggioranza della nostra Commissione. Secondo noi questo sistema non è formalmente corretto e neppure opportuno. In certi casi, anzi diventa persino inopportuno. Vorrei pregare, pertanto, l'onorevole Presidente di tener presente anche i colleghi della mia parte nella scelta dei relatori, anche in considerazione del fatto che è abitudine della nostra Commissione di esprimere in diverse occasioni l'unanimità dei consensi.

Vorrei che a questa mia domanda venisse data una risposta, sia pure di natura politica.

PRESIDENTE. La risposta è presto data, onorevole Maglietta. Non esiste alcun articolo del regolamento che fa obbligo al Presidente di scegliere il relatore tra la cosiddetta maggioranza governativa. Ed anche se questa è una prassi più o meno costante, può essere, come tutte le prassi, modificata. Nel caso della proposta Gitti, alla quale ella ha fatto riferimento, devo dire che essa, già concordata e firmata da colleghi che fanno parte delle di-

verse tendenze politiche, presagiva ad una certa maggioranza occasionale per la soluzione di un certo problema; quando si tratta di una proposta di legge o di un disegno di legge, la cui maggioranza si deve formare e quindi presuppone una discussione, io non ho poteri divinatori per poter dire quale sarà il tipo di maggioranza che si andrà a formare. Poiché io devo nominare in anticipo un relatore, nomino un relatore che faccia parte del partito di maggioranza a garanzia delle stessa maggioranza e soprattutto per il buon andamento della discussione.

Limitatamente alle considerazioni testé fatte, onorevole Maglietta, terrò conto della sua richiesta.

MAGLIETTA. La ringrazio, signor Presidente, e faccio subito presente che ci sono due proposte di legge sulla parità salariale per le quali mi auguro siano tenute presenti le considerazioni da me svolte.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge e del disegno di legge discussi nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta delle proposte di legge:

Bucciarelli Ducci, Tognoni ed altri: « Riduzione del limite di età pensionabile per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere » (350-363-B):

(La Commissione approva).

Rubinacci: « Fissazione di un nuovo termine per l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali ». (469-B):

(La Commissione approva).

Gitti ed altri: « Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per la indennità agli impiegati e per l'adeguamento

dei contratti di assicurazione	е	capitalizza-		
zione ». (1751):				
Presenti e votanti		26		

(La Commissione approva).

e del disegno di legge:

« Modificazioni della legge 3 aprile 1958, n. 499, relativa a miglioramenti delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ». (972):

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bettoli, Bianchi Fortunato, Buttè, Calvi, Chiarolanza, Cocco Maria, Colombo Vittorino, Conte, Cruciani, Delle Fave, Gitti, Lattanzio, Maglietta, Ferrarotti, Mazzoni, Negroni, Nucci, Penazzato, Rapelli, Repossi, Sabatini, Savoldi, Scalia Vito, Scarpa, Spadazzi e Venegoni.

La seduta termina alle 11.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. Francesco Cosentino

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI